

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1013

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MULAS e MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994

Modifiche dell'articolo 43 dello statuto speciale della
Sardegna in materia di circoscrizioni provinciali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, ha attribuito alla regione Sardegna competenza primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» e quindi, la possibilità esclusiva di istituire anche nuove province.

È chiaro che questo potrà realmente accadere nel momento in cui la stessa Regione sarda approverà una legge con la quale regolamentare la nascita di nuove circoscrizioni provinciali.

Finora, a distanza di oltre un anno da quest'opportunità, non è stata ancora approvata alcuna normativa in materia e bisogna dire che le attese delle popolazioni della Sardegna, rispetto alla possibile creazione di nuove province, sono molto grandi.

La Sardegna, rispetto alla sua estensione territoriale, ha solo quattro province, e nella valutazione della loro dislocazione, c'è una forte penalizzazione della provincia di Sassari in particolare (la più estesa d'Italia) e di Cagliari rispetto a quelle di Oristano e Nuoro.

Un grande dibattito si è sviluppato in Sardegna attorno alla nuova opportunità data alla Regione di istituire nuove province e molto si parla delle possibili province

di Olbia (Gallura), Sulcis-Iglesiente, Ozieri (Logudoro) e Ogliastra.

Senza entrare nel merito di questo dibattito istituzionale e popolare, la modifica al secondo comma dell'articolo 43 dello statuto speciale della Sardegna tende a preservare la volontà delle popolazioni rispetto alla propria collocazione in nuove province e tende anche a tutelarne l'autonomia di espressione per evitare ingerenze di qualsiasi provenienza.

Le coordinate principali, a nostro avviso, di cui la Regione sarda deve tener conto sono nell'ordine:

a) la volontà delle popolazioni interessate a costituirsi in nuova provincia che deve esplicitarsi attraverso un *referendum* oltre che su sollecitazioni dei consigli comunali;

b) l'omogeneità socio-economica del territorio e quindi la sua attitudine a uno sviluppo armonico che possa favorire l'equilibrio sociale, economico, culturale e civile dell'istituendo territorio provinciale.

È estremamente importante quindi modificare il secondo comma dell'articolo 43, in quanto l'istituzione delle nuove province può e deve essere promossa e motivata dalle stesse popolazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art.1.

1. Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale della Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Con la legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province e istituite nuove province in conformità alla volontà delle popolazioni interessate, espressa tramite *referendum*».

